



# COMUNE DI ANDRANO

Prov. di Lecce

## ORDINANZA N° 21 DEL 08-11-2020

Oggetto: **Ordinanza di chiusura al pubblico degli Uffici Comunali per sanificazione**

IL SINDACO

Considerato che, in data odierna, si è avuta notizia di un sospetto caso di positività al Covid-19 di un dipendente comunale;

Che, nell'attesa di ulteriori esami, è opportuno provvedere ad una sanificazione straordinaria della Sede Municipale in via precauzionale;

Che, pertanto, risulta necessario disporre la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali a decorrere dal 9 Novembre 2020 e sino al 11.11.2020;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»*;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto la proroga sino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il

D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e il D.P.C.M. 3 Novembre 2020 ed i rispettivi allegati;

- le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Puglia recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**Ritenuta** la propria competenza *ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, in cui è previsto che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

### ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- gli Uffici Comunali restino chiusi ai dipendenti ed al pubblico **a decorrere dal 9 Novembre 2020 e sino al 11.11.2020 compreso**;
- durante il periodo di chiusura degli Uffici, la presentazione di atti/pratiche/domande/istanze al protocollo comunale dovrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica ai seguenti indirizzi: email [protocollo@comune.andrano.le.it](mailto:protocollo@comune.andrano.le.it), PEC [protocollo.comune.andrano@pec.it](mailto:protocollo.comune.andrano@pec.it);

### DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e comunicata alla Cittadinanza, nonché trasmessa alla Prefettura-U.T.G. di Lecce e alla Stazione dei Carabinieri di Spongano;
- che la stessa sia, altresì, trasmessa al Segretario Generale e ai Responsabili di Area affinché gli stessi informino il personale dipendente assegnato, unitamente alle proprie disposizioni e in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.


### AVVERTE

- che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e che, conseguentemente, i dipendenti assegnati al COC, in caso di necessità, su richiesta del Sindaco dovranno garantire l'assolvimento delle relative funzioni, anche non in presenza;

- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà a norma di legge;

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia o al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni.

Andrano, 8 Novembre 2020



Il Sindaco  
Salvatore Musaro